

Allegato 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome: Tomaso Enea Mansutti mail: t.mansutti@mansutti.it
Nella sua qualifica di **: Responsabile dell'Attività di Intermediazione
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000190193 Data Iscrizione: 08/06/2007

2. Attività svolta per conto di:

Responsabile dell'attività di intermediazione: Tomaso Enea MANSUTTI
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000190193 Data Iscrizione: 08/06/2007

Denominazione Sociale: MANSUTTI S.p.A. - Via Fabio Filzi 27 - 20124 Milano
Telefono: 02.8557.1
Posta elettronica: info@mansutti.it
PEC: mansuttispa@legalmail.it
Sito Internet: www.mansutti.it
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000118869 Data Iscrizione: 22/04/2007

**Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).
Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA**

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, la MANSUTTI S.p.a. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet, i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai quali l'intermediario si impegna ad adempiere.

nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza l'Contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

MANSUTTI S.p.a., nonché i collaboratori che operano per suo conto, NON detengono partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazioni;

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MANSUTTI S.p.a.;

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

MANSUTTI S.p.a. informa:

a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo: MANSUTTI S.p.a., Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano.

PEC: mansuttispa@legalmail.it; via e-mail: info@mansutti.it;

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

** Nella sua qualità di:

- Ditta individuale
- Rappresentante legale
- Amministratore delegato
- Direttore Generale
- Responsabile dell'attività d'intermediazione
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker

Allegato 4 **INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere all'assicurato, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

1. Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome: Tomaso Enea Mansutti
Nella sua qualifica di **: Responsabile dell'Attività di Intermediazione
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000190193 Data Iscrizione: 08/06/2007

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale: - Sede operativa: -
N° Iscrizione RUI Sez.E: - N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio: - Data Iscrizione: -

2. Attività svolta per conto di:

Denominazione Sociale: MANSUTTI S.p.A. - Via Fabio Filzi 27 - 20124 Milano
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000118869 Data Iscrizione: 22/04/2007

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

1. Mansutti S.p.a. agisce su incarico del cliente,
2. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): Denominazione intermediario: -
Sezione RUI: - Numero: - Ruolo: -
3. L'attività di distribuzione è svolta dai collaboratori iscritti alla Sez. E del RUI per conto di MANSUTTI S.p.a. - Sez. B Registro Intermediari Assicurativi n. B000118869 del 22.04.2007, avente sede legale in Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, MANSUTTI S.p.a. dichiara di NON fornire una consulenza, ovvero una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del codice delle assicurazioni.

MANSUTTI S.p.A. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito da MANSUTTI S.p.a è costituito in parte da una commissione inclusa nel premio assicurativo e da una parte percepita direttamente dal cliente come commissione di intermediazione quantificabile come di seguito indicato: totale transato da 0 euro a 9.99 euro commissione di intermediazione 0.30 euro; totale transato da 10 euro a 29.99 euro commissione di intermediazione

0.50 euro; totale transato da 30 euro a 99.99 euro commissione di intermediazione 1.00 euro; totale transato superiore a 100 euro commissione di intermediazione 2.00 euro; e che nel complesso rappresentano i compensi totali percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella sez. E del RUI o in caso di collaborazioni orizzontali.

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dall'assicurato all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all'assicurato sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto è collocato con l'Impresa: Mansutti S.p.A.
con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice";

** Nella sua qualità di:

- Ditta individuale
- Rappresentante legale
- Amministratore delegato
- Direttore Generale
- Responsabile dell'attività d'intermediazione
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE PER I CONTRATTI RCA

| ALIQUOTA PROVVISORIALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MASSIMO) RICONOSCIUTE AI BROKER DALLE AGENZIE E DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Compagnie assicuratrici | Autobus | Autocarri | Autovetture | Carrelli | Ciclomotori e Motocicli | Macchine Agricole | Motocarri e Trasporto merci | Natanti | Quadricicli & Motoslitte | Veicoli Conto Terzi | Veicoli d' Epoca |
| Quixa | - | - | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - |

Allegato 4 ter **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

1. Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome: Tomaso Enea Mansutti
Nella sua qualifica di **: Responsabile dell'Attività di Intermediazione
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000190193 Data Iscrizione: 08/06/2007

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale: - Sede operativa: -
N° Iscrizione RUI Sez.E: - N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio: - Data Iscrizione: -

1. Attività svolta per conto di:

Denominazione Sociale: MANSUTTI S.p.A. - Via Fabio Filzi 27 - 20124 Milano
Sezione RUI: B – Broker Numero: B000118869 Data Iscrizione: 22/04/2007

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker:
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni

per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

- f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

** Nella sua qualità di:

- Ditta individuale
- Rappresentante legale
- Amministratore delegato
- Direttore Generale
- Responsabile dell'attività d'intermediazione
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
- Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker
- Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker